

CONDIZIONI GENERALI

1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata sia alla sua abrogazione ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.79 del 23/5/11 (il "Codice del turismo") dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo art. 32-51 e le sue successive modificazioni.

2. REGIME AMMINISTRATIVO L'organizzatore e l'intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell'art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l'uso della ragione o denominazione sociale delle parole "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI Ai fini del presente contratto si intende per: a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici; realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; b) intermediario, il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c) turista di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO La nozione di pacchetto turistico è la seguente: "i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", le crociere turistiche risultanti dalla prefissata combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 36 che costituiscono per la soddisfazione dell'esigenze ricreative del turista, parte significativa del "pacchetto turistico". (art. 34 Cod. Tur.) Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 1.

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA L'organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo, anche su supporto elettronico per via telematica, una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: - estremi dell'autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell'organizzatore; - estremi della polizza assicurativa responsabilità civile; - periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo; - modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.); - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). L'organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari. Al momento della conclusione del contratto l'organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l'identità del/i vettore/i effettivo/i fermo quanto previsto dall'art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione cd. "black list" prevista dal medesimo regolamento.

6. PRENOTAZIONI La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato

in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l'agenzia di viaggi intermediaria. L'organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritte, come previsto dall'art. 37, comma 2 cod. Tur. ai sensi dell'articolo 32 comma 2 Cod. Tur nel caso di contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali come rispettivamente definiti dagli art. 5 e 45 del D.Lgs. 206/2005, l'organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l'inesistenza del diritto di recesso previsto dagli art. 64 e ss del D.Lgs 206/2005.

7. PAGAMENTI Le prenotazioni ovvero le richieste impegnative dovranno essere accompagnate dal versamento del 25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato entro il 30° giorno precedente quello della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la partenza, dovrà essere versato l'intero ammontare al momento dell'iscrizione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione di diritto.

8. PREZZO Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante, diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco e di imbarco nei porti e negli aeroporti, tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata sulla scheda tecnica in catalogo o programma fuori catalogo. Le quote e i supplementi sono stati calcolati in base ai costi dei servizi, dei cambi e delle tariffe dei vettori in vigore al 01/03/2019 e in funzione dei cambi di riferimento di B.C.E./U.I.C. relativi al giorno 01/09/2019. Controvalore: Dollaro USA € 1,12, Franco Svizzero € 1,12, Rand 0,067 Yen 0,0087

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA Prima della partenza l'organizzatore o l'intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, né dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell'art 10. Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla (Art. 33 lett. E Cod. Cons.), restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 10,4° comma qualora fosse egli ad annullare. L'organizzatore può, senza indennità,

annullare il contratto totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l'esecuzione del contratto si manifestino circostanze di carattere eccezionale che la Società organizzatrice non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto e che, se conosciute in quel momento, le avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo. La Società organizzatrice può ugualmente annullare il contratto senza indennità quando il numero minimo di 40 viaggiatori non sia stato raggiunto, a condizione che questa fase sia portata a conoscenza del turista almeno 20 giorni prima della data in cui il viaggio doveva avere inizio.

10. RECESSO DEL TURISTA Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista. Nei casi di cui sopra il turista ha alternativamente diritto: - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall'art. 7 comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 7/1° comma - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l'eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. Per i viaggi in autotrasporto, nave, voli, treno (la quota relativa ai biglietti treni/nave/aerei, una volta emessi, comunque non sarà rimborsabile) verrà corrisposta per interno: 20% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 30% della quota di partecipazione dal 29° al 20° giorno lavorativo prima della partenza 50% della quota di partecipazione dal 19° al 10° giorno lavorativo prima della partenza 70% della quota di partecipazione dal 9° al 5° giorno lavorativo prima della partenza. 100 % della quota di partecipazione dopo tale termine. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso e quello della partenza. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI Il turista rinunciario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsati all'organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiareiscritti.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandosi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata all'intermediario o all'organizzatore. I turisti dovranno informare l'intermediario e l'organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dell'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I turisti inoltre dovranno attenersi all'osservanza della regola di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o l'intermediario dovesse subire a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il turista è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare l'intermediario e l'organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc.) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espressioni e formalità

indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ L'organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito di forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L'intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l'esonerazione di cui all'art. 46 Cod. Tur.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO I risarcimenti di cui agli art. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalla C.C.V. dalle Convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli art. 1783 e 1784 del Codice Civile.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore ed l'intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell'art. 1227 c.c. Il turista dovrà altresì a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca prova dell'avvenuto ricevimento all'organizzatore o all'intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

ASSICURAZIONI CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO/MEDICHE/RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie casi fortuiti e/o di forza maggiore e di integrazione sanitaria (consigliato soprattutto per i viaggi negli USA e Canada). Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulate, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze

21. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI Ai sensi e con gli effetti

di cui all'art. 67 Cod. Tur. l'organizzazione potrà proporre al turista - a catalogo - sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l'organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

22. FONDO DI GARANZIA I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, è assistito dalla garanzia per il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell'Agente di viaggi intermediario o dell'organizzatore, ai sensi di quanto previsto dal II o III comma dell'art. 50 Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79. A tale scopo Stippelli Viaggi ha stipulato idonea polizza assicurativa con la Compagnia GARANZIA VIAGGI SRL - Certificato n. A/114.3067/6/2020

23. ASSICURAZIONI:

Assicurazione R.C. professionale - UNIPOL polizza NR. 1/39419/172713287 + polizza NR. 1/39419/319/172713291 fino a 31.500.000,00 €. Per tutto il gruppo da C.M. 291 del 14/10/1992 - Art. 10.2lett. C Assicurazione AXA Polizza n° 100223839: assistenza alla persona con centrale operativa 24 ore su 24 e assicurazione rimborso spese mediche + bagaglio. Per eventuali integrazioni dell'assicurazione con clausole di annullamento viaggio, tale richiesta, con pagamento supplementare, andrà fatta a STIPPELLI VIAGGI S.r.l. al momento della prenotazione del viaggio; nessuna richiesta verrà presa in considerazione dopo tale termine.

24. ESCURSIONI E VISITE FACOLTATIVE Nessuna responsabilità può essere attribuita al Tour Operator, né a titolo di organizzazione né di intermediario di servizi per le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate in loco e non comprese nella quota del pacchetto turistico.

25. VARIE Le partenze in pullman si intendono da Milano. Le richieste di camere singole vengono accettate senza impegno previo pagamento del supplemento. Se non vi fosse disponibilità per assecondare la richiesta, si cercherà di proporre un abbinamento con altra persona. Anche la richiesta di alloggiamento con altra persona viene accettata senza impegno. Se non fosse possibile il partecipante dovrà pagare il supplemento per la camera singola, se disponibile. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 38/2006 "La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia a minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero".

Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro di Milano. Le parti **ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI A) DISPOSIZIONI NORMATIVE** I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. L'intermediario che si obbliga a procurare a terzi anche in via telematica un servizio turistico disaggregato è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. **B) CONDIZIONI DI CONTRATTO** A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole, delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico.

La terminologia delle citate clausole relative al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc..) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (intermediario, soggiorno ecc..). **APPROVATE DA FIAVET, ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI E ASTOI**

ORGANIZZAZIONE TECNICA:

STIPPELLI VIAGGI S.r.l. Via Paolo da Cannobio 2
- 20122 MILANO - Tel. 02-878064 - Fax
0272000108
e-mail: info@stippelliviaggi.it
www.stippelliviaggi.it

Capitale soc. interamente versato € 25.000,00.
Autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Milano
con Prot. Nr. 261119 del 29/10/2013. Ha stipulato
ai sensi dell'art. 50 del Codice del Turismo (D.Lgs
n. 79/2011) una polizza per la Responsabilità Civile
Professionale con UNIPOL polizza NR.
1/39419/172713287 + polizza NR.
1/39419/319/172713291 fino a 31.500.000,00 €.

VALIDITA' : dal 01/01/2019 al 31/12/2020

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - POLIZZA AXA Assistance-CRIDASS NR. 927691

L'Assicurato in viaggio, in caso di necessità, ha diritto alle seguenti prestazioni, **di seguito indicate solo sinteticamente** e che sono da considerare un Estratto delle Condizioni Generali di Polizza che sono contenute integralmente nella polizza a disposizione presso la Sede del Tour Operator/Agenzia di Viaggi.

- Rimborso o pagamento diretto sul posto di Spese Mediche** (massimali come nella tabella sotto riportata)
(Franchigia €. 50,00 per sinistro; Se non preventivamente autorizzate - cioè a rimborso - massimale di €. 500,00 in Italia e di €. 2.500,00 all'Estero)
- Rimborso Spese Mediche Odontoiatriche urgenti in caso di Infortunio** (Massimale €. 150,00)
- Rimborso visite mediche in Italia a seguito di Infortunio occorso all'estero** - €. 500,00 per viaggi in Italia e €. 1.000,00 per viaggi all'Estero – entro 30gg.
- Consulenza Medica Telefonica** a disposizione dell'Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza improvvisa durante il viaggio.
- Invio di un medico o di un Ambulanza in Italia in casi di urgenza**
- Segnalazione di un medico specialista all'estero**
- Trasporto in Ambulanza** in caso di urgenza
- Trasferimento/Rientro Sanitario**
- Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio assicurato**
- Rientro Altri Assicurati – Treno 1° classe o Aereo Classe Economica** (Massimali €. 1.000,00 Italia; €. 1.500,00 Europa; €. 2.000,00 Mondo)
- Spese di Viaggio di un Familiare in caso di ricovero - Pernottamento di un Familiare in caso di ricovero** (€. 52,00 al giorno - massimo €. 250,00)
- Assistenza/Rientro dei Figli minori in caso di ricovero**
- Rientro al Domicilio del viaggiatore convalescente** - La garanzia è estesa anche ai familiari e ad un compagno di viaggio.
- Prolungamento del Soggiorno** (entro un massimo di 10 notti con il limite di €. 1.000,00)
- Invio Medicinali urgenti** (solo per i viaggi all'estero)
- Interprete a disposizione** (in caso di ricovero in ospedale o di procedimento giudiziario entro il massimale di €. 1.000,00)
- Rientro Anticipato** (causa lutto in famiglia o imminente pericolo di vita di un familiare) - Massimali: Italia € 550,00 – Europa € 2.000,00 – Mondo: € 2.000,00
- Anticipo Spese di Prima Necessità in caso di Furto, Scippo, Rapina o Smarrimento dei Mezzi di Pagamento (valida solo all'estero)** – max. 1.000,00
- Protezione Carte di Credito**
- Rimborso Spese Telefoniche** (per i viaggi all'estero, per contattare la Centrale Operativa e fino a concorrenza di €. 100,00)
- Invio Messaggi urgenti**
- Anticipo Spese Assistenza Legale all'Estero** (fino ad un massimale di €. 500,00)
- Anticipo Spese Cauzione Penale All'Estero** (fino ad un massimale di €. 3.000,00)
- Anticipo Denaro** per sostenere delle spese impreviste di prima necessità
- Rientro della Salma**

GARANZIA BAGAGLIO

Risarcimento Bagaglio a causa di furto, rapina, scippo, incendio, mancata riconsegna e/o danneggiamento da parte del vettore

-**Rimborso delle spese di acquisto di generi di prima necessità** (a seguito di furto totale/riconsegna del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a destinazione con un Massimale €. 150,00).

TABELLA CAPITALI ASSICURATI SPESE MEDICHE E BAGAGLIO

<i>Destinazione del Viaggio</i>	<i>Italia</i>	<i>Europa</i>	<i>Mondo</i>
Spese di Cura	€ 1.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
Bagaglio	€ 500,00	€ 750,00	€ 1.000,00

GARANZIA ANNULLAMENTO - FINO AL COSTO TOTALE DEL VIAGGIO ENTRO I MASSIMALE ASSICURATO A PERSONA DI €. 15.000,00

Rimborso Spese Annullamento Viaggio in caso di:

1. decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato, del Compagno di viaggio o di un familiare o Socio contitolare dell'Azienda o dello Studio Professionale (incluse le malattie preesistenti **NON AVENTI CARATTERE EVOLUTIVO e le patologie della gravidanza purché insorte successivamente alla data di decorrenza della garanzia**);
2. impossibilità dell'Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall'assicurato che gli impediscadi raggiungere il luogo di partenza del viaggio o Calamità naturale;
3. nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie avvenute successivamente alla prenotazione;

Scoperto:

- NESSUNO** in caso di morte o malattia con ricovero in Ospedale di durata prevista superiore ad almeno 5gg.
- 15%** per tutte le altre cause indicate

LE DENUNCE ANNULLAMENTO VIAGGIO devono pervenire alla Compagnia di Assicurazione il più presto possibile e comunque entro 30gg dal verificarsi dell'evento. La denuncia può essere inoltrata collegandosi al sito www.tripy.com nella sezione "Denuncia Sinistro", attraverso l'indirizzo sinistri.travel@axa-assistance.com oppure tramite invio di documentazione al seguente recapito:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Travel - Ufficio Sinistri - Casella Postale 20175 - Via Eroi di Cefalonia - 00128 Spinaceto - ROMA
La polizza **ESCLUDE** il costo individuale della prenotazione e la quota individuale dell'assicurazione)

